

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

(Allegato F)

Per la vendita e l'utilizzazione del materiale legnoso ritraibile dal taglio del "BOSCO COMUNALE" sito in località "Santogna" nel Comune di Leonessa (RI), per una superficie interessata dall'intervento stimata in ettari 30,29 complessivi delle quattro particelle forestali.

Si precisa che l'estensione del bosco è da ritenersi indicativa dovendosi assumere a riferimento i confini naturali innanzi indicati e rilasciando a dote del bosco le piante contrassegnate e non assegnate al taglio.

A. OGGETTO DELLA VENDITA

ART. 1

Il materiale legnoso retrainabile dal taglio della sezione del bosco, configurato dai confini sopra esposti, di cui l'Ente esperisce la vendita in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n° 439 del 11/10/2024 con la quale si approvano i progetti esecutivi;

Stima massa oggetto di utilizzazione per tutte e quattro le particelle forestali:

Particella Forestale	Superficie da utilizzare netta d'intervento	Stima massa da prelevare: legna da ardere q.li
25	Ha 4,38	9.041,00
26	Ha 3,17	7.362,00
28 A	Ha 18,83	37.508,00
32	Ha 3,91	7.577,00

L'Appalto sarà aggiudicato a corpo all'impresa che praticherà l'offerta più vantaggiosa per ogni singola particella forestale determinata con il metodo di cui agli articoli 73 lett. c) e 76 del RD. n.827/1924. La vendita avviene a mezzo d'Asta Pubblica con il metodo dell'offerta segreta in aumento sul prezzo a base d'asta.

ART. 2

Le piante da rilasciare a dote del bosco – matricine –, all'interno del lotto oggetto del presente capitolato, sono contrassegnate in anelli tinta rossa come meglio specificato nel progetto.

ART. 3

La vendita avrà luogo a mezzo esperimento di asta pubblica, nelle circostanze di tempo e di luogo meglio precisate nell'avviso d'asta.

La vendita del materiale assegnato al taglio nel bosco ceduo è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'aggiudicatario.

L'Aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza di quanto sotto riportato:

-delle norme stabilite dal presente Capitolato;

L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

ART.4

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base d'asta per la Particella Forestale 25 di **euro 15.219,54** (Euro Quindicimiladuecentodiciannove/54), oltre IVA, per la Particella Forestale 26 di **euro 12.960,96** (Euro Dodicimilanovecentosessanta/96), oltre IVA, per la Particella Forestale 28A di **euro 51.250,39** (Euro Cinquantunomiladuecentocinquanta/39), oltre IVA, per la Particella Forestale 32 di **euro 10.378,68** (Euro Diecimilatrecentosettantotto/68), oltre IVA e l'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per eventuali radure esistenti nella sezione del taglio, in quanto l'Ente venditore assicura solamente la specie di piante ed il numero e non i prodotti legnosi ricavabili.

ART. 5

Ogni concorrente per partecipare all'incanto deve far pervenire all'Ente appaltante, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine fissato per la gara, un plico a mezzo raccomandata del Servizio Postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnata a mano, indirizzato al Comune di L'Aquila, recante all'esterno oltre l'indicazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e l'ora dell'esperimento della medesima.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve contenere al suo interno due buste debitamente chiuse, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

-**"A" Offerta economica.**

-**"B" Documentazione**

NELLA BUSTA "A" deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:

1) L'OFFERTA, che redatta su in lingua italiana e sottoscritta dal concorrente, deve contenere l'oggetto dell'appalto, la dicitura di offerta, in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

NELLA BUSTA "B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione, come ditta boschiva, presso il registro imprese della

CCIAA, l'iscrizione all'Albo rilasciato dalla Autorità Regionale o dalla competente Comunità Montana, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; Nel caso di ditte provenienti da fuori Regione si osserverà quanto stabilito dalla vigenti normative regionali in materia, pertanto la sottoscrizione del contratto sarà subordinata al possesso dei requisiti di legge;

b) un originale o copia fotostatica della quietanza attestante l'avvenuto deposito della cauzione provvisoria in ragione del 2% dell'importo a base d'asta (da adeguare al 10% in caso di aggiudicazione definitiva) a mezzo versamento presso il Tesoriere dell'Ente, attualmente, Banca Popolare dell'Emilia-Romagna - C/C di tesoreria n. 126100, IBAN IT75X0538703601000000126100. I depositi saranno immediatamente restituiti ai non aggiudicatari dietro richiesta dei medesimi via mail ambiente@comune.laquila.it – vanno precisati gli estremi per effettuare il rimborso pena l'impossibilità di procedere.

c) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

d) dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove deve eseguire l'utilizzazione boschiva, di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, del capitolato d'onere, nonché di tutti gli oneri e le attività previste dallo stesso a carico dell'acquirente;

e) l'aggiudicatario è tenuto, prima della stipula del contratto o al massimo il giorno stesso, a fornire all'ente proprietario apposita polizza assicurativa che tenga indenne l'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Nel caso che il partecipante sia una società, l'offerente dovrà integrare la documentazione sopra evidenziata con un documento idoneo a provare la capacità di impegnare la società dove viene indicato (ad esempio se è inserito il documento CCIAA riferito a ditte individuali e sottoscrive l'offerta il titolare risultante non occorre presentare altri documenti – se trattasi di società occorre indicare il certificato CCIAA o lo Statuto ove si evincono i poteri). Se trattasi di offerta per procura, la stessa va allegata unitamente ai documenti di cui al punto 2 (busta B). Non è valida l'offerta per persona fisica o giuridica da nominare

ART. 6

Sono esclusi dalla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite;
- c) i concorrenti che non abbiano prodotto tutti i documenti di cui ai precedenti commi, ovvero, che li abbiano prodotti in modo errato e/o incompleto.

N.B.: L'asta è aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 7

Il verbale di aggiudicazione provvisoria verrà redatto al termine della seduta pubblica per l'apertura delle offerte che verrà fissata nell'Avviso d'asta. Il verbale approvato con apposita determinazione dirigenziale sarà notificato a norma dell'art. 82 del Regolamento di contabilità ovvero entro quindici giorni dall'adozione dello stesso.

L'Ente appaltante potrà richiedere per iscritto, a mezzo posta certificata, eventuali integrazioni o chiarimenti alla ditta aggiudicatrice, la quale dovrà rispondere entro 15 giorni dalla data di ricevimento, pena la revoca dell'aggiudicazione con conseguente perdita del deposito cauzionale.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autenticata del contratto di vendita approvato corredata da una copia del Capitolato d'Oneri.

ART. 8

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo in cui ha sede l'Ente appaltante.

Entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria o della presentazione di tutti i documenti eventualmente richiesti dall'ente appaltante dovrà essere stipulato il contratto, salvo motivati impedimenti delle parti.

ART. 9

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, R. D. 23.05.1924 n. 827, con titolo presso la Cassa Depositi e Prestiti o con fidejussione cauzionale di un istituto di Credito o di diritto Pubblico o Assicuratore o di banche di interesse nazionale o con libretto bancario vincolato, un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del **10%** dell'importo di contratto. La Polizza del 10% dell'importo contrattuale dovrà espressamente contenere la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di fidejussione assicurativa o bancaria essa dovrà avere durata per tutto il tempo contrattuale assegnato per la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo; in caso di proroga dell'ultimazione dei tagli, ovvero non fossero ultimate le operazioni di collaudo, essa dovrà essere ulteriormente prorogata per il tempo necessario all'emissione del certificato di collaudo. In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 10

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente articolo entro il termine ivi

previsto, l'Ente appaltante potrà rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata A.R. e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

B. CONSEGNA DELLA TAGLIATA

ART. 11

A mezzo di raccomandata A.R., l'Ente appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, il sito che ospita il materiale venduto. Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi al tecnico incaricato dalla direzione dei lavori del taglio del bosco comunale che provvederanno, a loro volta, con raccomandata A.R., a comunicare (nel rispetto del termine sopra fissato) il giorno in cui un proprio incaricato alla presenza di un rappresentante dell'Ente e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna.

La consegna avrà luogo in sito. In questo caso l'incaricato suddetto, redigendone regolare verbale sottoscritto anche dal rappresentante dell'Ente e dall'aggiudicatario, indicherà al deliberatario o al suo rappresentante, i limiti della sezione di taglio, le piante segnate per riserva e le precauzioni da osservare nell'utilizzazione, le vie di trasporto ed i luoghi di deposito del legname, il termine assegnato per il taglio e l'esbosco, ecc.. In tale occasione il deliberatario potrà far verificare se nel lotto in esame vi siano ceppi recisi o indizi di contravvenzioni e di danni anteriormente commessi.

In sede di consegna del bosco, inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere l'impegno formale a non intervenire all'interno delle superfici rilasciate come nuclei di biodiversità, così come riportato negli allegati cartografici di progetto di taglio e materializzati in bosco.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del sito che ospita il materiale venduto, esso si ha come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dall'avvenuta stipula del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi, senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed

incamerando il deposito cauzionale presentato per la stipula del contratto a norma del precedente articolo 9.

ART. 12

Non si potrà dare principio ai lavori prima della redazione del regolare verbale di consegna di cui al precedente art. 11. La trasgressione sarà punita con una penale di **Euro 3.000,00** e l'immediata sospensione dei lavori.

ART. 13

L'acquirente è responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello del definitivo collaudo - di tutti i danni e reati di qualsiasi natura che nel bosco o nelle proprietà contigue in dipendenza del taglio, esbosco e trasporto saranno commessi, sia da esso aggiudicatario, che dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi arrecati a terzi e/o al patrimonio C/le durante le operazioni connesse al taglio e/o al trasporto del legname, esonerando e rivalendo l'Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo. Lo stesso è obbligato a riparare le vie comunali, i ponti e ponticelli e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname.

L'Ente venditore, inoltre, non assume responsabilità ed oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

ART. 14

Compiuta la consegna, l'aggiudicatario potrà iniziare il taglio, comunicando almeno 5 giorni prima all'Ente proprietario ed al Comando Stazione Forestale il giorno in cui avranno inizio i lavori.

Con la firma del verbale di consegna di cui sopra, all'aggiudicatario viene trasferita la proprietà conservativa della zona da utilizzare e l'obbligo della custodia.

Il trasferimento della proprietà conservativa all'acquirente, dopo intervenuto il verbale di consegna, s'intende salvo casi di forza maggiore, alluvioni, ecc., perché o purché non imputabili come tali all'acquirente.

C. ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

ART. 15

Le piante si recideranno in prossimità del colletto con strumenti ben taglienti, con taglio leggermente inclinato in modo che l'acqua non vi possa permanere ed arrecare danni alla ceppaia.

Le piante danneggiate dovranno essere recise nello stesso modo dopo che vi sia avvenuto l'assegno da parte del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario o dall'Ente delegato per il territorio, il quale nell'occasione stabilisce se il danneggiamento sia dovuto o meno a causa di forza maggiore. È proibito tagliare o danneggiare le piante marcate in tinta rossa indicate nel progetto.

ART. 16

Gli interventi previsti nel progetto di taglio e materializzati attraverso la marcatura per aree modello del bosco dovranno essere rispettati.

Nel caso del taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi, si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi suggeriti dal personale tecnico e forestale per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti ed il novellame.

Per ogni danno, la ditta boschiva pagherà all'Ente proprietario il valore di macchiatico o il doppio di detto valore, a seconda se il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del rilevamento, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. È proibito al deliberatario di tagliare qualsiasi pianta anellata come matricina, sotto le penalità delle leggi forestali in vigore ed è fatto obbligo di corrispondere all'Ente il doppio del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate come indicato al secondo comma del presente articolo.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Reg. D.L.vo 30/12/1923, n° 2367, approvato con R.D., 16/05/1926 e del Regolamento di attuazione recante "NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI" approvato con D.G.R. n° 1734/99 e successive modifiche ed integrazioni. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri di cui sopra.

ART. 17

L'aggiudicatario dovrà eseguire la ripulitura della tagliata concentrando la ramaglia ed i residui della lavorazione negli spazi vuoti e comunque in modo da non danneggiare le ceppaie e le piante rilasciate a dote del bosco (matricine).

ART. 18

È vietato di regola all'aggiudicatario di introdurre nella tagliata e zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo.

ART. 19

È pure proibito di lasciare pascolare animali da tiro o di altre specie nel bosco, sotto le pene previste dalle leggi vigenti per il pascolo abusivo.

ART. 20

L'aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata, in modo da potervi sempre e ovunque transitare liberamente ed a spianare la terra che fosse stata mossa per le operazioni permesse nel bosco. Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sarà provveduto d'ufficio, a sue spese.

ART. 21

Il concentramento e trasporto del legname dovrà effettuarsi per i viali, sentieri morti, ecc. già esistenti e, in loro mancanza, la ditta interessata ai lavori, per l'apertura di nuove piste, dovrà comunicare alla stazione appaltante ed ai tecnici incaricati per acquisire le preventive autorizzazioni del C.F.S. o di altri Enti competenti per territorio, in caso contrario lo stesso si assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali. Nella realizzazione delle stesse, dovranno comunque essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo.

ART. 22

Tanto l'acquirente che i suoi lavoratori debbono attenersi strettamente agli ordini del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario, sia per quanto riguarda il taglio e l'allestimento delle piante come per ciò che concerne il loro abbattimento e trasporto, anche se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, diversi dalle prescrizioni e modalità fissate all'atto della consegna della tagliata.

ART. 23

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di lavorazione dovranno essere ultimati entro la data di validità dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente delegato in materia, salvo eventuali proroghe concesse a termine dall'art. 23 bis (in ogni caso nessun onere sarà a carico del comune in caso di sospensione dei lavori per qualsiasi motivo), stabiliti dalla normativa forestale vigente.

Il legname non utilizzato e non sgomberato entro i termini suindicati e le loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente venditore, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 23 bis

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 23 per il taglio e lo sgombero dei prodotti, qualora sia necessaria per cause di forza maggiore, dovrà essere richiesta un mese prima della scadenza dei termini stessi all'Ente delegato per il territorio tramite l'Ente proprietario, che dovrà dare il suo parere al riguardo.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente proprietario di un indennizzo non inferiore ad € 1.500,00 corrispondente all'incremento corrente annuo.

ART. 24

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne, bagni chimici ed altri manufatti, sentieri, piazzale strade senza l'acquisizione delle dovute autorizzazioni (Ente proprietario, C.F.S.), assumendosi qualsiasi responsabilità sia civile che penale tenendo indenne l'Ente appaltante.

Gli impianti eventualmente costruiti per l'utilizzazione della tagliata, come capanni, tettoie, risine e qualsiasi altro manufatto, saranno sgomberati alla scadenza del tempo stabilito per il trasporto dei prodotti legnosi fuori bosco, altrimenti saranno applicate le sanzioni previste dal T.U.E. per le costruzioni abusive.

ART. 25

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Ente di avvalersi della facoltà di rescindere il contratto e di applicare i relativi provvedimenti.

ART. 26

L'aggiudicatario nell'utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle Prescrizioni di Polizia Forestale, sia dei Regolamenti e delle Leggi Forestali in vigore.

ART. 27

Lo sgombero del materiale legnoso e dei residui della lavorazione dovrà essere effettuato contestualmente all'avanzamento della lavorazione. Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o viali parafuoco per una distanza di 20 metri.

D. MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 29

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente in tre rate e nel seguente modo:

- prima rata pari al **50%** dell'importo dell'aggiudicazione del lotto comprensivo di I.V.A. e delle spese del Collaudatore, dovrà essere versata alla firma del contratto. La ricevuta di versamento della somma predetta dovrà essere esibita dalla ditta al momento della stipula del contratto.
- seconda rata pari al **30%** dell'importo dell'aggiudicazione del lotto comprensivo di I.V.A. entro 90 giorni dalla stipula del contratto.
- terza rata pari al restante **20%** dell'importo dell'aggiudicazione del lotto comprensivo di I.V.A. entro 180 giorni dalla stipula del contratto.

ART. 30

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le conseguenze stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 11.

E. COLLAUDO DELLA TAGLIATA

ART. 31

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il personale tecnico incaricato procederà, alla

presenza del rappresentante dell'Ente proprietario e dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, se possibile, del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.

ART. 32

Prima dell'esecuzione del collaudo, l'aggiudicatario è obbligato a riparare le vie, i termini, le siepi, i fossi eventualmente danneggiati ed a sistemare il terreno che fosse stato scavato o smosso per l'impianto di teleferiche od altro.

ART. 33

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura può essere anticipata dall'eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente, agli Enti preposti e al C.F.S. in tal caso la chiusura prende data, peraltro, dall'arrivo della comunicazione.

ART. 34

Il collaudo sarà eseguito, da un tecnico con competenza specifica nel settore forestale, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrare non soggetto ad appello o ricorso.

Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili.

Il collaudo non potrà essere fatto a terreno coperto di neve.

Il calcolo del valore di macchiatico delle piante di cui all'art. 16 del presente Capitolato d'Oneri dovrà in ogni caso fare riferimento al prezzo di mercato vigente entro la data di scadenza prevista dal collaudo anche se lo stesso dovesse avvenire in data successiva.

ART. 34 bis

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 35

L'Ente appaltante potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti. Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate

entro 8 (otto) giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nel precedente art. 16. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni altra azione dell'Ente.

ART. 36

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolate se non dopo che da parte dell'aggiudicatario sarà stato regolato il pagamento di ogni compenso e/o penalità. In caso di contenzioso e di qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione che determini una proroga dei lavori, per le somme depositate non è dovuto nessun interesse o quant'altro onere a favore dell'impresa che ha depositato per tale titolo le somme. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi titolo, azione o ragione verso l'Ente per i motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 37

Per le eventuali inosservanze alle clausole imposte nel presente Capitolato, in aggiunta alle penalità stabilite dal precedente art. 12, l'aggiudicatario pagherà le seguenti penali:

- a) **Di € 51,65** per ogni pianta di limite della sezione di taglio che si rinverrà mancante all'atto del collaudo oltre al valore della pianta o pollone abbattuto o per ogni impronta di martello forestale o altro segno di individuazione cancellato o reso illeggibile;
- b) **Di € 2,58** per ogni pianta o pollone da riservarsi dal taglio danneggiati per mancata cautela (stroncamento, scortecciamento e lesioni di qualunque genere);
- c) **Di € 2,58** per ogni ceppaia non tagliata a regola d'arte secondo le vigenti normative e quando non siano rilasciati i prescritti tirasucchi sulle ceppaie;
- d) **Di € 100,00** per ogni 500 mq di superficie lasciata ingombra dai residui della tagliata, per ogni tettoia o capanna costruita senza prescritta autorizzazione di cui all'art. 24, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi Forestali ed urbanistiche vigenti;
- e) Per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione sia stata danneggiata si applicano le seguenti penali:
 - 1) **Di € 2,58** se il danno era inevitabile;
 - 2) **Di € 5,16** se il danno poteva essere evitato;
- f) **Di € 3.000,00** per ogni pista aperta o ampliata senza autorizzazione oltre i danni arrecati;
- g) **Di € 3.000,00** per ogni aia carbonile e piazzale aperti senza autorizzazione;
- h) **Di € 51,65** per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- i) **Di € 2,50** per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia.

ART. 38

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della legge 18/11/1923 n° 2240

e del regolamento 23/05/1924 n° 827.

ART. 39

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e causa rimettendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione da parte della Ditta aggiudicatrice all'Ente proprietario del DURC.

ART. 40

Qualunque controversia, concernente l'applicazione delle norme del presente Capitolato, insorgesse tra le parti contrastanti, sarà decisa inappellabilmente dalla REGIONE ABRUZZO – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, restando esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

ART. 41

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.

L'approvazione del presente capitolato è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce: "agli effetti dell'art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente".

L'aggiudicatario dichiara inoltre di aver preso visione del bosco e del progetto di taglio, comprensivo di cartografia tecnica, e dei vari documenti amministrativi allegati, comprensivo di tutte le prescrizioni tecniche ivi contenute e si impegna a svolgere ogni azione nel rispetto delle buone pratiche selvicolturali, delle prescrizioni impartite e delle norme vigenti in materia.

ART. 42

L'utilizzazione dovrà effettuarsi sotto osservanza:

- 1) delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
- 2) del Capitolato d'Oneri redatto in data _____ che costituisce parte integrante del contratto di vendita;

Le operazioni relative all'utilizzazione dovranno avvenire nel rispetto del presente Capitolato nonché delle norme forestali ed ambientali vigenti.

Di preservare sempre le specie secondarie per mantenere un più alto livello di biodiversità, rilasciare gli alberi che presentano nella chioma nidi e/o cavità lungo i tronchi, rilasciare le eventuali piante che



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

costituiscono sito accertato di nidificazioni di rapaci forestali di interesse comunitario e di un'area circolare interdotta al taglio di almeno 20 metri di raggio intorno alla pianta, rilasciare le piante secche in piedi e gli alberi morti schiantati a terra.

Qualora all'atto della consegna risultassero mancanti piante assegnate al taglio, il loro valore sarà decurtato dall'importo di aggiudicazione.

Per lo smacchio del materiale legnoso è consentito il solo ripristino delle strade e piste esistenti consistente nella pulitura e pareggiamento della sede viaria senza modifica del tracciato e della larghezza. Per l'apertura di nuove piste si rimanda al contenuto dell'art. 28 del presente Capitolato.

Luogo e data

....., li.....

Firma delle Parti

.....
.....

Il sottoscritto

.....

Deliberatorio dichiara "agli effetti tutti dell'art. 1341 c.c. di aver preso visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso Capitolato d'oneri che intende come ivi riportati e che approva tutti specificamente senza riserva alcuna".

Luogo e data

....., li.....

Contratto contenente 42 articoli e numero diciassette pagine, approvato e sottoscritto dalle parti

Ente Proprietario

.....

Ditta boschiva aggiudicataria e acquirente del bosco